



TRIBUNALE DI PATTI

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
all'udienza del 10.7.2017 ha pronunciato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento iscritto al n. 2521/16 R.G. e vertente

TRA

[redacted] nata a [redacted], residente in [redacted]
[redacted] ivi elettivamente domiciliata alla via F. Riso n. 9 presso lo
studio dell'avv. Santina Franco, , C.F. FRNSTN77D55I199A), fax. N. 0921337557, p.e.c.
santinafranco@avvocatimistretta.it, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti allegata
ricorrente

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR), in persona del
Ministro pro tempore, CF 80185250588, con sede in Largo Trastevere n. 76/A – 00153 – ROMA -
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente pro tempore, CF 80018500829,
con sede in Via Fattori n. 60 – 90146 – Palermo, - PEC drsi@postacert.istruzione.it, - l'UFFICIO
VIII - Ambito Territoriale per la provincia di Messina C.F. 80005000833.

RESISTENTE



OGGETTO: Altre ipotesi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 31.8.16, unitamente a contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., [] [] i, dopo aver premesso di essere docente di scuola primaria, immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016 ai sensi della legge n. 107/2015 in provincia di Messina ed assegnata per il periodo di formazione e prova presso l'I.C. di [], esponeva:

- di avere partecipato alla fase C della mobilità obbligatoria per l'a.s. 2016/2017 per la classe di concorso EE Scuola primaria posto comune, con punti 66, in base al servizio pre ruolo e punti 6 per ricongiungimento, e con la precedenza prevista dall'art. 13 comma 1 n. 4 contratto mobilità in quanto coniuge di personale militare in servizio, chiedendo come sedi gli ambiti di Messina, Palermo, Trapani, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania ed Enna;

- in data 29.7.2016 le era stato comunicato che, a seguito di quanto elaborato dal sistema informatico telematico del Ministero, era stato disposto il suo trasferimento per l'anno scolastico 2016/2017, con decorrenza 1 settembre 2016, presso Toscana – Ambito 0006, tipologia di posto – Comune.

- a fronte di ciò, dal bollettino dei movimenti degli ambiti territoriali indicati tra le preferenze nella sua domanda di trasferimento si evinceva che alcun aspiranti con punteggio inferiore al suo avevano ottenuto il movimento nelle predette sedi. In particolare, indicava la posizione di [], la quale con un punteggio pari a 18 aveva avuto l'assegnazione all'ambito Sicilia 0016 e [] [], la quale aveva avuto l'assegnazione all'ambito Sicilia 0020 con un punteggio pari a 36.

- inoltre, a seguito dei predetti movimenti, erano comunque residuati dei posti disponibili negli ambiti della Regione Sicilia, tra cui un posto nell'ambito 013 della provincia di Messina

Tutto ciò premesso, deduceva l'illegittimità del comportamento del Ministero e, segnatamente, dei bollettini dei movimenti suindicati, per non avere indicato le eventuali precedenza spettanti ex art. 13 contr. Mobilità, per non aver specificato la fase della mobilità a cui gli aspiranti avevano partecipato e per non avere indicato i criteri utilizzati, non rendendo noto l'algoritmo in base al quale è stata gestita la procedura.

Deduceva, inoltre, l'illegittimità del trasferimento disposto per contrarietà con le norme di legge e costituzionali in materia di buona amministrazione, correttezza e trasparenza.

Deduceva altresì che per tutti i contratti a termine, allegati in atti, in cui aveva prestato attività di insegnamento prima dell'immissione in ruolo, il MIUR, aveva illegittimamente apposto il termine di scadenza al 30 giugno di ogni anno, termine delle attività scolastiche, mentre doveva essere apposto il termine al 31 agosto di ogni anno, atteso che i contratti erano stipulati per supplire alle carenze di organico e non per la sostituzione di titolari.

Rilevava, altresì, che in ragione dell'illegittimo ricorso ai contratti a termine, il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo doveva essere integralmente parificato, ai fini giuridici ed economici al servizio di ruolo.



Conseguentemente, contestualmente al ricorso ex art. 414 c.p.c., proponeva domanda cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c., con la quale chiedeva che, previa disapplicazione dei suindicati provvedimenti di mobilità, venisse riconosciuto il suo diritto ad ottenere il trasferimento per mobilità nella scuola primaria su tutti i posti vacanti anche dell'organico dell'autonomia e/o dell'organico di fatto, ricompresi nell'ambito della provincia di Messina (ovvero nell'ambito di un'altra provincia della Regione Siciliana nell'ordine di cui alla domanda di mobilità inoltrata), e conseguentemente ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di ogni provvedimento utile a soddisfare il suddetto diritto.

In via subordinata, chiedeva di disporre, sempre in sede cautelare, l'accantonamento del posto in una delle sedi più vicine alla residenza della ricorrente.

Deduceva, ai fini della valutazione del periculum in mora, la necessità di evitare la disgregazione del proprio nucleo familiare composto dalla stessa, dal marito e dai figli adolescenti.

Il Ministero dell'Istruzione si costituiva all'udienza del 10.10.16, con memoria nella quale rilevava che la fase C dei trasferimenti, cui aveva partecipato l'odierna ricorrente, era stata gestita dal sistema informativo del MIUR basato su criteri e parametri univoci a livello nazionale e che la ricorrente era stata valutata in relazione al punteggio assegnato, che non risultava oggetto di specifica contestazione.

Nessuno dei controinteressati si costituiva.

Con provvedimento del 10.11.16, veniva dichiarata l'illegittimità dell'assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale 0006 Toscana, tipologia di posto: comune; e veniva ordinato al Ministero convenuto di riassegnare la ricorrente in altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 13 contratto mobilità e secondo il criterio dello scorrimento della graduatoria;

Indi, fissata l'udienza di discussione del merito, la ricorrente chiedeva la conferma del provvedimento reso in sede cautelare e insisteva nelle altre domande, mentre il MIUR non si costituiva e, pertanto, deve essere dichiarato contumace.

Terminata la discussione, all'odierna udienza la causa veniva decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare deve rilevarsi che nel corso della trattazione del merito del giudizio non sono emersi elementi per discostarsi dalle valutazioni già effettuate nel provvedimento cautelare reso in data , in riferimento alla domanda relativa alla dedotta illegittimità del trasferimento.

Tanto premesso, vanno richiamati gli argomenti in quella sede sviluppati.

In particolare, tra i motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente, appare dirimente quello relativo alla mancanza di trasparenza e di ragionevolezza del provvedimento datoriale che non indica neanche le ragioni dei trasferimenti senza il rispetto del criterio meritocratico dei punteggi e senza alcuna indicazione sul rispetto del principio di precedenza di cui all'art. 13 co. 1 n. 4 contratto mobilità alla luce della circostanza che la ricorrente e coniuge di personale militare in servizio.



Dai bollettini relativi ai movimenti interprovinciali prodotti dalla ricorrente, si evince che alcuni ambiti territoriali più vicini a quello di residenza, ed indicati in ordine progressivo di preferenza, sono stati assegnati a docenti con punteggi inferiori e senza la precedenza.

Tale disparità di trattamento è rilevabile negli ambiti territoriali via via indicati in ordine di priorità dalla ricorrente in base al criterio della vicinanza, fino ad arrivare a quello di assegnazione.

Appare ovvio che l'Amministrazione ha suddiviso i docenti in fasce e ha proceduto a trasferimenti totalmente avulsi dal criterio trasparente della meritocrazia e dei punteggi ed in violazione del principio dello scorrimento della graduatoria secondo l'ordine delle preferenze indicate dai candidati.

Pertanto, il Ministero nel proprio atto di costituzione si è limitato ad osservare il carattere obiettivo ed univoco dei parametri utilizzati dal sistema informatico che ha gestito i trasferimenti a livello nazionale, senza indicare però il contenuto specifico di tali parametri utilizzati dall'algoritmo che ha gestito i movimenti e, in definitiva, senza esplicitare le ragioni del trasferimento e del mancato rispetto dei criteri della graduatoria nonché dell'inosservanza dell'ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicati nella domanda.

La condotta dell'Amministrazione appare, pertanto, posta in essere in violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), dell'art. 1, comma 108 legge n. 107/15 che concerne la necessità di rispettare l'ordine della tabella di vicinanza allegata all'Ordinanza Ministeriale, dell'Ordinanza ministeriale n. 241/16, nonché della legge n. 62/00 e dell'art. 13 contratto mobilità.

Il trasferimento appare dunque illegittimo e va annullato, con diritto della ricorrente all'assegnazione in altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, con il rispetto del diritto di precedenza ai sensi dell'art. 13 contratto mobilità, e secondo il criterio dello scorrimento della graduatoria,

L'illegittimità del trasferimento comporta la necessità per l'Amministrazione di provvedere all'assegnazione in ruolo secondo i criteri enunciati.

Passando agli altri punti di domanda, va anzitutto rilevato che la ricorrente ha lamentato l'illegittima apposizione del termine ai contratti a tempo determinato stipulati con il Miur per gli aa.ss. 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2012/13, 2013/14, 2014/15, rilevando l'illegittima scadenza di tali contratti al 30 giugno di ogni anno in luogo del 31 agosto.

Infatti, i predetti contratti sarebbero stati conclusi per la copertura di posti di organico di diritto e non di organico di fatto, così come dichiarato dall'amministrazione.

Ciò posto, si rammenta che il regime delle supplenze si articola in: a) supplenze annuali su organico di diritto, riguardante posti disponibili e vacanti alla data del 31 dicembre, con scadenza al termine



dell'anno scolastico (31 agosto), ex art. 4, c. 1, L. 124/1999; b) supplenze annuali su organico di fatto, con scadenza al 30 giugno (fino al termine dell'attività didattica), relative a posti, di fatto, disponibili ma non vacanti, ex art. 4 c. 2, L. 124/1999; c) supplenze temporanee, per sostituzione di personale assente o per la copertura di posti resisi disponibili dopo il 31.12 e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per la quale sono stati stipulati, ex art. 4 c. 3, L. 124/1999.

Ora,

Al contrario, nel caso di supplenze su organico di fatto, non è di per sé configurabile alcun abuso e spetta al ricorrente l'allegazione e prova del ricorso improprio o distorto a tale tipologia di supplenze, in assenza di esigenze temporanee dell'amministrazione.

Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che l'odierna ricorrente ha stipulato con l'amministrazione convenuta soltanto contratti per la copertura di posti su organico di fatto, atteso che gli incarichi in tutti i contratti in atti sono relativi a supplenze sino alla nomina dell'avente diritto o al termine delle attività didattiche e con cessazione al 30 giugno.

Dunque, secondo i parametri appena delineati, non emerge una automatica ipotesi di ricorso abusivo alla contrattazione a termine, salva la prova specifica dell'abuso e dell'assenza di esigenze temporanee dell'amministrazione.

Tuttavia, è appena il caso di notare che la ricorrente non ha fornito tale prova, né dagli atti emergono comunque elementi idonei a dedurre l'inesistenza delle esigenze temporanee dell'amministrazione.

Conseguentemente, tenuto conto dei principi appena enunciati, non va rilevata la sussistenza di illegittima apposizione del termine al 30 giugno di ogni anno.

Inoltre, la domanda così formulata risulta in primo luogo generica e, in ogni caso, non accoglibile in relazione al generico presupposto su cui si fonderebbe.

Infatti, nel caso in esame non vale invocare in maniera indefinita il principio di non discriminazione, posto che, nel caso in esame il diverso trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato risulta pienamente giustificato dal fatto che la ricorrente nei periodi in questione non ha prestato alcuna attività lavorativa. Ciò premesso, risultano insuperabili i principi di effettività e di corrispettività che permeano il rapporto di lavoro e che ostano al riconoscimento del trattamento retributivo rivendicato dalla ricorrente, non essendo possibile richiedere il trattamento economico che solo alla prestazione lavorativa consegue.

La ricorrente ha pure avanzato richiesta di risarcimento del danno comunque subito in ragione della reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, in relazione alla discriminazione patita rispetto al personale di ruolo, a causa del mancato riconoscimento dell'analoga progressione giuridica ed economica.



A tal proposito, si rileva che il Ministero convenuto, in attuazione di quanto previsto dal CCNL del comparto scuola, attribuisce al personale di ruolo un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali progressive che maturano allo scadere di prestabiliti periodi di servizio, mentre non riconosce ai dipendenti assunti a termine alcuna anzianità in relazione ai precedenti rapporti di lavoro a termine con il medesimo instaurati, erogando loro sempre e comunque soltanto la retribuzione corrispondente alla prima posizione stipendiale.

Ciò è previsto dall'art. 526 del d.lvo. n. 297/1994 in base al quale "Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo".

Il ricorrente che ha, pertanto, sempre percepito la retribuzione corrispondente al trattamento economico iniziale, contesta la legittimità di tale condotta di parte convenuta alla luce del principio del diritto europeo che vieta la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato, chiedendo la completa valorizzazione in termini di anzianità dell'attività lavorativa prestata sulla scorta degli allegati contratti a termine, nonché la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive che ne scaturiscono per il periodo di causa.

La condotta denunciata e la normativa che l'autorizza si pongono effettivamente in aperto contrasto con la normativa comunitaria e precisamente con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, così come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze.

Detta clausola stabilisce al primo comma che "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" ed al quarto comma che "I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive".

La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito la portata generale della direttiva 99/70/CE e del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che vi sono affermati: "la mera circostanza che un impiegato sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego di uno Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari" (così: Corte di Giustizia 13



settembre 2007 C-307/5 Del Cerro punto 29; Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 C-444/09 Gavieiro e C-456/09 Torres punto 43).

“Infatti, una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisca alla durata stessa dell’impiego. Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 70/99 e dell’accordo quadro” (Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 cit. punto 57), scopi individuati dalla stessa corte nella “garanzia della parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni (...) al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato”(punti 47 e 48).

Il trattamento retributivo progressivamente collegato all’anzianità di lavoro rientra, indiscutibilmente, nel concetto di “condizioni di impiego” di cui parla la direttiva.

D’altro canto, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, l’unico limite che giustifica un trattamento differenziato, e cioè la sussistenza di ragioni oggettive, non può essere ravvisato dalla mera circostanza che un impiego sia qualificato di ruolo in base all’ordinamento interno e presenti alcuni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego (cfr.: Corte di Giustizia II Sez. 13 settembre 2007 causa 307/05 Del Cerro, punti da 26 a 29; Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 cause riunite 444/09 e 456/09 Gavieiro e Torres; v. anche Corte di giustizia, ordinanza 9.2.2012, causa C-556/11, María Jesús Lorenzo Martínez).

La Corte di Giustizia ha definito la nozione di ragioni oggettive tali da giustificare una diversità di trattamento tra assunti a termine e assunti di ruolo, nel senso che si deve trattare di “elementi precisi e concreti (...) che possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato” (cfr.: Corte di Giustizia sentenza Del Cerro citata, punti da 49 a 58).

In altri termini - come puntualizzato dalla citata sentenza Gavieiro e Torres ai punti 54 e 55, richiamando la precedente decisione C 307 punti 57 e 58 - le ragioni oggettive che, ai sensi dell’art. 4 punto 1 della direttiva, legittimano la differenza di trattamento non possono consistere nel fatto che questa sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale la legge o il contratto collettivo, ma riguardano “la sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s’inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.



Dunque, la reale necessità così come descritta dalla Corte europea non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso, né tali peculiarità del rapporto di impiego hanno alcuna correlazione logica con il negare la progressione retributiva in funzione dell'anzianità maturata (cfr. in questi esatti termini: Corte di Giustizia 22 dicembre 2010, cit. punto 43).

Nel caso di specie, la domanda può trovare accoglimento esclusivamente nella misura in cui, rilevata la sussistenza di una situazione sostanzialmente equiparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato, e rilevata altresì una differenziazione nel trattamento dei dipendenti assunti a termine, si constati l'assenza di qualsivoglia ragione atta a giustificare tale disparità.

Orbene, va osservato che la progressione di anzianità ha la funzione di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di una maggior professionalità e competenza del lavoratore.

In sostanza, si tiene conto della maturazione della sempre più ampia esperienza che ciascun docente consegue in forza del protratto svolgimento della propria prestazione.

Nel caso di specie, la progressiva e continuativa reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato ha di fatto realizzato un contesto del tutto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, a quello tipico di un rapporto a tempo indeterminato.

Conseguentemente, non può revocarsi in dubbio che parte ricorrente abbia nel tempo acquisito un'esperienza del tutto identica, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, a quella maturata dai colleghi di pari anzianità, legati all'amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato.

La disparità di trattamento sin qui riservata alla ricorrente non risulta legittimata da alcuna ragione obiettiva, né in altro modo giustificabile.

Così considerata, invero, essa risulta integrare una palese violazione della norma imperativa di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro.

D'altra parte, tale ricostruzione risulta coerente con il principio di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui:

“Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22558 del 07/11/2016 (Rv. 641598 - 01)).



Alla ricorrente, pertanto, spetta il riconoscimento del punteggio del periodo pre-ruolo ai fini della mobilità e la medesima progressione economica spettante ai docenti di ruolo.

Conseguentemente, alla ricorrente spetterà quanto dovutole a titolo di differenze retributive maturate in ragione della progressione professionale ai sensi del CCNL comparto scuola, per i periodi di cui ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il ministero convenuto così come documentati in atti, tenendo conto dell'anzianità di servizio con decorrenza dal primo contratto di lavoro a tempo determinato e per ciascun anno di effettivo servizio, cumulando i rispettivi periodi di servizio annuali e/o fino al termine delle attività didattiche dalla medesima svolti in ragione dei contratti in oggetto

Tali differenze retributive, dovranno essere calcolate a decorrere dal 27.10.2010, tenuto conto dei limiti della eccepita prescrizione quinquennale, decorrente dal 27.10.2015, data di deposito del ricorso, atto che costituisce la prima richiesta di riconoscimento dei diritti oggetto dell'odierno giudizio.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. n. 55/14 come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, sul ricorso proposto da Di Fatta Paola nei confronti del MIUR, in persona del ministro pro tempore, così provvede:

- Dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale 0006 Toscana, tipologia di posto: comune;
- Ordina al Ministero convenuto di riassegnare la ricorrente in altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 13 contratto mobilità e secondo il criterio dello scorrimento della graduatoria;
- Dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dal primo contratto di assunzione a termine, in base al CCNL applicabile e, per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a collocare la ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata e al pagamento, in favore della stessa delle differenze retributive dovute, con gli interessi legali sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria, nei limiti previsti dall'art. 16 della legge n. 412/1991 e dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
- Dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento in sede di mobilità del punteggio spettante per il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo in ragione dei predetti contratti a termine;
- Condanna il Ministero resistente a pagare alla le spese sostenute per il presente giudizio e per il ricorso cautelare presentato in corso di causa, che liquida complessivamente in € 4.600 per



onorari ed € 259 per spese, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre iva e cpa come per legge.

Patti, 10/07/2017 .

Il Giudice Unico del Lavoro

dr. Fabio Licata

